International Fiscal Association
Sezione italiana

Incontri di diritto tributario internazionale

Status progetti Commissione UE (ATAD, BEFIT, etc)

14 Settembre 2026

Relatore: Danilo Giampà
Moderatore: Massimo Pellecchia

Agenda fiscale della Commissione UE 2025 → 2037

Timeline dei principali dossier: ATAD, DAC *recast*, DRM, FASTER, BEFIT, TP Directive

Adottato | In negoziato (unanimità Consiglio) | Decorrenze future (se approvato)

10 GEN 2025
FASTER

- Dir. (UE) 2025/50 pubblicata in GUUE: certificato di residenza digitale (eTRC), relief at source / quick refund, registri degli intermediari certificati.

NOV 2025
Work Programme 2026: *i ritiri*

Ritirate le proposte **TP Directive UNSHELL, DEBRA** e **FTT**.
Il 13.11.2025 il PE adotta l'opinione (non vincolante) su BEFIT.

24 GIU 2026
Pacchetto "*semplificazione*"

- **Tax Omnibus COM(2026)560 – modifica ATAD, IRD, PSD, Merger Dir., DRM e FASTER – e DAC *recast* COM(2026)308 (DAC1–DAC9 in testo unico).**
- **Risparmi stimati ~8 bn€.**

25 GIU 2026
Valutazione ATAD

SWD(2026)168 e SWD(2026)177: esito della valutazione ex art. 10 ATAD (2019–metà 2025), base della revisione di ILR, CFC, GAAR e ibridi.

SET 2026
Negoziato in Consiglio

- Working Party on Tax Questions: sedute il 4, 17 e 30 Settembre (DAC recast).
- Antici Group on Simplification 3 Settembre e 5 Ottobre.
- ***Esame sdoppiato Omnibus/DAC***

2027
Target accordo politico

Finalizzazione attesa non prima del 2027: accordo unanime in Consiglio, riconsultazione del PE e successivo recepimento nazionale.

2028
Prime decorrenze

- 1.1.2028: semplificazioni DAC6/7. *1.7.2028: data di decorrenza BEFIT nella proposta 2023.*
- 31.12.2028: termine di recepimento FASTER.

1 GEN 2029
ATAD / Merger Dir. / DRM

Adozione Tax Omnibus e applicazione delle modifiche su: CFC, GAAR esteso a WHT e top-up tax, R&D allowance, dispute resolution.

2030 → 2037
FASTER, DAC e WHT zero

- 2030: FASTER applicabile e DAC *recast* pienamente operativo.
- 2032: nuova ILR
- **2037**: esenzione integrale da ritenute sui flussi infragruppo intra-UE e alter previsioni PSD/IRD

Tutte le misure del pacchetto 24.6.2026 sono proposte: richiedono l'unanimità in Consiglio e possono cambiare durante il corso dei negoziati, ad oggi, già molto complessi.

IFA © 2026

Le *nuove* iniziative UE in materia di fiscalità diretta: quadro d'insieme (1/3)

Pacchetto di semplificazione fiscale della Commissione UE – 24 giugno 2026

- **Omnibus fiscalità diretta (COM(2026) 560):** modifica 6 direttive – IRD, Merger Directive, PSD, ATAD, Dispute Resolution e FASTER
- **DAC *Recast* (COM(2026) 308):** consolida DAC1–DAC9 in un unico testo e semplifica gli obblighi di reporting

- **Perimetro dell'intervento→**

  ATAD + PSD + IRD: cenni e rinvio incontro *YIN*

  allowance R&D + collegamenti Pillar II sulle novità

  Merger Directive + FASTER + DAC *recast* + Dispute Resolution Mechanism + ***BEFIT + Windfall Taxes***

IFA © 2026

Le *nuove* iniziative UE in materia di fiscalità diretta: quadro d'insieme (2/3)

June 2026 Tax Simplification package

Corporate tax Directives

- Parent-Subsidiary Directive
- Interest and Royalties Directive
- Tax Merger Directive
- Dispute Resolution Directive
- ATAD I
- ATAD II
- FASTER

Directive on Administrative Cooperation (DAC)

- Consolidation of DACs 1-9
- DAC4 /DAC9: CbCR and Pillar Two notification requirements
- DAC6: EU Mandatory Disclosure Rules
- DAC7: EU reporting obligations for platform operators
- *New measures*

IFA © 2026

Le *nuove* iniziative UE in materia di fiscalità diretta: quadro d'insieme (3/3)

€8 mld / €5 mld

- risparmi di **compliance** stimati dalla Commissione
- minor **gettito** annuo

~€200 mld

costo annuo della compliance fiscale nell'UE: ~1,9% del fatturato (studio CE 2022), raddoppiato fra 2014 e 2019

~4%

il peso del pacchetto sul totale: un intervento mirato, non una riforma di sistema

Risparmi e costi: cosa sono e si realizzano davvero?

- BE:"*Perhaps the most striking point is that this €200 billion is not tax revenue. It does not finance hospitals, groundbreaking cancer research, roadworks, or education.* ***It is simply the cost of navigating complexity.*** *Good tax policy should distinguish between collecting revenue and generating friction*"
- Circa la totalità (~€4 mld) delle minori imposte deriva dall'esenzione piena da ritenuta su dividendi, interessi e royalties.
- **Non sono imposte perse (sono non dovute)**: è la ritenuta oggi pagata e mai chiesta a rimborso perché le procedure sono troppo onerose (IT, DE, DK, LU: oltre 12 mesi). Per le ONG è gettito perso; per *BusinessEurope* si confonde il *timing* con l'*entitlement*.
- Il resto è stima ex ante (PSD/IRD, CFC, ILR, R&S, DAC): non verificabile né disaggregata per Stato membro — la Commissione non dispone di dati country-by-country.

Obiettivi e reazione del mondo economico

- Obiettivo: ridurre gli oneri di compliance e rafforzare la competitività del mercato interno.
- Per *BusinessEurope* il valore non è la cifra, **ma il cambio di mentalità: per la prima volta ci si chiede se gli obblighi già esistenti siano ancora giustificati.**
- *Critiche*: Le Direttive verrebbero estese oltre la loro *ratio* originaria — dai gruppi ai rapporti tra parti non correlate — comprimendo il disegno dei sistemi fiscali nazionali. Ma l'attuale frammentazione, specie sulle ritenute, alimenta concorrenza fiscale intra-UE e arbitraggi: la perdita di sovranità è il prezzo di un *level playing field*.
- Apprezzata la riapertura di norme recentissime (DAC9, FASTER) e il carve-out DAC6: «*non ogni informazione ha valore solo perché viene comunicata*». Molti MS sono però contrari!
- Si chiede di accelerare le decorrenze (2028–2037)→ ma vediamo primi *delay*!
- Unanimità: ogni *safeguard* e ogni istanza nazionale genera emendamenti che, sommati, erodono la semplificazione — «*perfect should not become the enemy of the good*».

IL PRINCIPIO

un sistema fiscale deve riscuotere **l'imposta giusta, dal contribuente giusto, al momento giusto**:
non massimizzare l'incasso lordo per poi restituirlo anni dopo (o rendere il rimborso così difficile da indurre a rinunciarvi).

IFA © 2026

ATAD* + *PSD* + *IRD *(cenni)*

ATAD (Dir. 2016/1164): le novità in sintesi

L'Omnibus semplifica l'ATAD senza smantellare l'architettura anti-abuso

- **Interest limitation rule (art. 4):** eliminazione delle opzioni di implementazione e soglia *de minimis* resa obbligatoria (3mn€)
- **Prestiti di terzi a basso rischio:** esclusi dall'ambito della regola di limitazione alla deducibilità sugli interessi (finanziamento bancario e di mercato)
- **CFC:** approccio a "modello unico" e rimozione delle ***sovrapposizioni*** con il Pillar II ed esenzioni per SMEs: ***esclusione per MNE HQs in paesi con Side by Side → non c'è copertura. Dov'è l'equivalenza dei regimi?***
- **Hybrid mismatches:** eliminazione delle regole sugli *imported hybrid mismatches* (complesse e di scarsa efficacia)
- **Novità:** introduzione di un'*allowance* per gli investimenti in R&S

IFA © 2026

Modifiche ATAD e MS impattati

Area	Modifiche proposte	MS impattati	Trasposizione/Applicazione
ILR	Deducibilità al 30% EBITDA: **obbligatorio**	FI, NL, SK	Dec 31, 2028 / Jan 1, 2029
ILR	EUR 3mn soglia *de-minimis*: **obbligatorio**	DE, ES, FR, HU, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI	Dec 31, 2028 / Jan 1, 2032
ILR	Introduzione *Group escape clause*: **obbligatorio**	BE, BG, HR, CZ, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE	Dec 31, 2028 / Jan 1, 2029
ILR	*Carry forward* senza limiti temporali quota interessi non dedotta: **obligatorio**	HR, CY, LV, PL, PT, SE, SI, SK	
CFC rules	Applicazione "Model A" (passive income / categorical approach): **obbligatorio**	BG(?), CY, EE, FR (?), HU, IE, IT, LV, LU, MT, PL (?), SK	
GAAR	Applicabile a CIT + **WHT + P2 top-up taxes**	Non chiarito nella maggior parte dei MS UE	

IFA © 2026

Modifiche ATAD e MS impattati

Area	Modifiche proposte	Commenti	Applicazione
ILR	**Esclusione** dei *third-party debt*	Esclusi *ICP financing* con provvista ricevuta da terzi (**veicoli finanziari**)	Dec 31, 2028 / Jan 1, 2029
ILR	**Esclusione** per progetti di publica utilità / difesa	PPU (opzionale) / difesa (obbligatorio + temporaneo)	
ILR	Update definizione '*financial undertaking*'	Continua il dibattito: Solo undertakings regolati?	
CFC rules	Carve-out Gruppi P2 + SMEs	*Complessità per Gruppi SbS Safe Harbour*	
Anti-hybrids	Rimossa la *imported mismatch rules*		
R&D allowance	*Full deductibility* spese qualificate R&D – beni materiali	Minimum standard – consentite misure locali più favorevoli	

IFA © 2026

Incentivo R&S: il nuovo standard minimo

Standard minimo comune per il trattamento fiscale degli investimenti in beni materiali destinati alla R&S

- **Full & immediate expensing:** deduzione integrale e immediata in tutti gli Stati membri (tecnicamente via estensione dell'ATAD)
- **Flessibilità:** in alternativa, deduzione ripartibile su uno dei quattro periodi d'imposta successivi
- ***Claw-back*:** il beneficio decade se il bene non è impiegato per finalità R&S per un periodo minimo di 3 anni
- **Finalità:** rendere l'UE più attrattiva per ricerca, innovazione e investimenti ad alto valore
- **Criticità (*Tax Foundation, BusinessEurope*):** perimetro limitato ai **soli** beni materiali; **esclusi** gli ***intangibles***, centrali per la R&S (***acquired IP* e *in-House dev. cost for IP***); misura "second-best" rispetto ai regimi ad ampia base di US e UK

01 **R&S allowance:** deducibilità piena delle spese qualificate, nell'anno di sostenimento oppure in uno dei 4 anni successivi (***non chiara divisione tra anni***). **Non riduce l'EBITDA *(fiscale)* ai fini della ILR**; **ammesse misure locali più favorevoli**

02 **Spese qualificate:** CAPEX su impianti, macchinari e beni materiali ***usati per l'attività di R&S o a supporto***; no terreni sì fabbricati
attività = ricerca di base, applicata, sviluppo sperimentale

03 **Recapture:** i beni devono restare impiegati **SOLO** nelle attività di R&S per un minimo di 3 anni; decadenza in caso di cessione, demolizione o perdita della proprietà

IFA © 2026

Incentivo R&S: il nuovo standard minimo

1 VINCOLO DI UTILIZZO

Uso **integrale ed esclusivo** per attività R&S
Periodo continuativo minimo:
3 anni
Avvio: entro 1 anno dalla fine del periodo in cui l'allowance è richiesta

2 CLAW-BACK

Se il requisito triennale viene meno:
• allowance non concessa, oppure

• se già fruita,
recapture integrale
L'importo torna imponibile nell'esercizio della violazione

3 DISMISSIONE / CESSIONE

Vendita, demolizione o cessazione del possesso:
- si considera il **disposal value** **(Prezzo cessione)**
- l'eventuale valore recuperato riduce il beneficio

• può emergere una **balancing charge**

ECCEZIONE nessun claw-back se l'inadempimento deriva da forza maggiore o circostanze fuori dal ragionevole controllo del contribuente

BALANCING CHARGE

→ **inclusa nel reddito imponibile del periodo di dismissione**

minore tra

① **disposal value – allowance non ancora richiesta**

② **allowance già richiesta**

ESEMPIO costo 100 · allowance richiesta 40 (y-2) · allowance residua 60 · vendita a 80 (y-4) → ***balancing charge*** = min (80–60; 40) = **20**

La *balancing charge* non recupera necessariamente tutta *l'allowance* già fruita.
Il suo obiettivo è evitare che il beneficio fiscale ecceda il costo economico netto rimasto a carico del contribuente dopo il realizzo del bene

IFA © 2026

PSD e IRD: le novità in sintesi

Modifiche alla Parent-Subsidiary Directive – COM(2026) 560

Area	Modifica proposta	Nota / impatto
Ambito soggettivo	Aggiornamento dell'Allegato I (elenco delle forme societarie ammissibili) + potere delegato alla Commissione	Elenco aggiornabile nel tempo; eliminata la catch-all clause
Ambito soggettivo	Estensione ai fondi pensione, a prescindere dalla forma giuridica	In deroga alla condizione di subject-to-tax
Soglia partecipativa	**Eliminazione del requisito minimo del 10%**	**Esenzione a prescindere dall'entità della partecipazione**
Periodo di detenzione	Resta l'opzione per gli Stati membri (fino a 2 anni)	Profilo non armonizzato: permane la frammentazione
Procedure	**Divieto di autorizzazione/certificazione preventiva (nuovo art. 5a)**	**Self-assessment del contribuente; controlli solo ex post**
Procedure	**Rimborso con termini certi (nuovo art. 5b): 2 anni per l'istanza, 1 anno per il rimborso**	**Interessi di mora a carico dello Stato in caso di ritardo**
Raccordo FASTER	**Nuovo art. 5c: per i casi nell'ambito FASTER si applicano le procedure della Dir. (UE) 2025/50**	**Deroga agli artt. 5a e 5b**
Presidi anti-abuso	Clausola anti-abuso e controlli ex post invariati	Resta l'incertezza sulla nozione di costruzione non genuina

IFA © 2026

PSD e IRD: le novità in sintesi

Modifiche alla Interest & Royalties Directive – COM(2026) 560

Area	Modifica proposta	Nota / impatto
Ambito soggettivo	Aggiornamento dell'Allegato per coprire espressamente tutte le entità che dovrebbero rientrare nella Direttiva	Allineamento con PSD e Merger Directive
Soglia partecipativa	**Eliminazione del requisito minimo del 25%**	**Esenzione estesa anche a pagamenti tra parti non associate *(art. 26, c. 5-bis DPR 600/73?)***
Stabili organizzazioni	La Direttiva si applica ai pagamenti riferibili all'attività di una S.O., a prescindere dalla deducibilità nello Stato della S.O.	Chiarimento di portata applicativa
Procedure	**Divieto di autorizzazione preventiva: self-assessment del contribuente**	**Controlli ex post, anti-abuso e verifica del beneficial owner**
Nuova *protective clause*	**WHT obbligatoria o indeducibilità del costo per pagamenti a soggetti residenti in Stati senza CIT o con aliquota nominale 0% su interessi e royalties**	**Aliquota non indicata nella proposta; esclusi i soggetti con QDMTT o in gruppi Pillar Two; extension *hybrid rules?***
Beneficial owner	Nessun intervento sulla nozione	Questione irrisolta: permane il contenzioso post Danish Cases
Raccordo FASTER	**Estensione dell'ambito dell'esenzione azionabile tramite le procedure FASTER**	**Art. 11(2)(d): il diniego del fast-track non opera più per PSD e IRD**

IFA © 2026

Pillar II - collegamenti

Global Minimum Tax (Pillar Two): i raccordi con l'Omnibus

L'Omnibus non riscrive il Pillar Two, ma rimuove sovrapposizioni e duplicazioni con le direttive preesistenti **accettando come base anti-elusiva proprio le regole Pillar II**

- **CFC *Vs.* GloBE:** eliminazione delle ***duplicazioni*** tra regole CFC (ATAD) e Minimum Tax Directive (UE) 2022/2523
- **Hybrid mismatches:** rimozione delle regole ATAD sugli ***imported hybrid mismatches***
- **Reporting – DAC9:** filing centralizzato della ***Global Information Return*** a livello di gruppo
- **DAC Recast:** carve-out da DAC6 per i gruppi in perimetro Pillar Two (~3.000 gruppi; risparmi ~€300 mln/anno)

TEMA: esclusione HQ in Paesi *Side by Side (i.e. USA)* → ma non erano equivalenti?

- **CFC:** Benjamin Angel (commission's director for direct taxation), ha confermato alla Commissione che "*explicitly excluded side-by-side companies"* per varie ragioni— tra le quali *"symmetry,"* visto che la U.S. CFC *rules* si applica alle EU MNEs, già assoggettati a Pillar II→ ***non usuali le strutture alle quali si applica***
- **IRD: no deduzione/WHT se pagate *Vs.*** *third countries that either impose no corporate tax or apply a zero rate on that income.* Questo limite non si applica se recipient ha *QDMTT "and* ***did not receive any refunds or direct or indirect financial benefits*** *related to that tax"*. ***Cosa si intende per beneficio? FTC US su QDMTT?***
- **DAC: l'obbligo di reporting si mantiene** quando il Gruppo **è** *headquartered* in un Paese ***SbS*** e ha EU *entities* che hanno implementato un *reportable cross-border arrangement* con un Paese che non ha QDMTT ***or in case related benefits are received. Cosa si intende per beneficio? FTC US su QDMTT? compromesso presidenza Irlandese slide n. 40***

IFA © 2026

Merger Directive

Merger Directive (Dir. 2009/133/CE)

Regime comune di neutralità fiscale *(a certe condizioni)* per le riorganizzazioni transfrontaliere

- **Ambito:** fusioni, scissioni totali e parziali, conferimenti d'attivo, scambi di azioni, trasferimento sede di SE/SCE
- **Principio cardine:** neutralità fiscale – le plusvalenze sono tassate al realizzo effettivo, non al momento dell'operazione (se certe condizioni sono soddisfatte)
- **Punti *[ancora]* aperti**: utilizzo/trasferimento Tax Losses; doppia imposizione (valori in uscita/ingresso)

Novità dell'Omnibus → *allineamento societario, no novità fiscali*

- **Ampliamento dell'ambito:** tutte le riorganizzazioni transfrontaliere previste dal diritto societario UE possono beneficiare della neutralità
- **Nuove operazioni:** inclusione di talune scissioni e trasformazioni /conversioni oggi non pienamente coperte
- **Obiettivo:** rimuovere le barriere alle ristrutturazioni nel mercato interno

IFA © 2026

Merger Directive (Dir. 2009/133/CE)

PERIMETRO SOGGETTIVO

- **Società UE qualificate** forme dell'Allegato I, soggette a una delle imposte indicate e non residenti extra-UE per convenzione.

PERIMETRO OGGETTIVO

- **Operazioni ammesse** fusioni, scissioni totali e parziali, conferimenti d'attivo, scambi di azioni e trasferimenti di sede SE/SCE.

MECCANISMO

- **Continuità dei valori fiscali** le plusvalenze latenti non sono tassate al momento dell'operazione e restano imponibili al successivo realizzo.
- **Presidi** limite del 10% al conguaglio in denaro, ove previsto, e clausola antiabuso in assenza di valide ragioni commerciali.



Per fusioni, scissioni e conferimenti d'attivo, la Direttiva impone la neutralità ***solo per gli elementi che rimangono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della beneficiaria nello Stato della conferente***.
Se l'operazione trasferisce integralmente all'estero la potestà impositiva, non vi è neutralità obbligatoria ai sensi della Direttiva sul piano della società conferente.
Regole comuni su Exit ed Entry Tax con migliore gestione delle Tax Losses risulterebbero auspicabili

IFA © 2026

Merger Directive (Dir. 2009/133/CE): novità Omnibus

AMPLIAMENTO DELL'AMBITO

- **Definizioni aggiornate:** inclusione delle "simplified mergers*" e delle "divisions by separation**", in raccordo con il diritto societario UE.
- **Conversioni transfrontaliere***:** estensione del regime oltre il trasferimento di sede delle sole SE/SCE.
- **Entità ammissibili: aggiornamento** dell'elenco delle forme societarie e **potere** delegato alla Commissione per futuri adeguamenti.
- **Finalità** ridurre gli ostacoli fiscali alle riorganizzazioni transfrontaliere previste dal quadro societario dell'Unione.

Negli ultimi anni, **soprattutto con la Direttiva Mobility** (2019/2121), il **diritto societario** ha iniziato a consentire n**uove forme di mobilità transfrontaliera**.
La Direttiva fiscale **era rimasta indietro**. L'**Omnibus** cerca quindi di **colmare questo *gap***.

*No News: elimina possibili disallineamenti tra la definizione fiscale di fusione e le fusioni semplificate già ammesse dal diritto societario UE
**In una scissione tradizionale: i soci ricevono le azioni della beneficiaria. Nella *division by separation*: è la società scissa che riceve le partecipazioni della beneficiaria; i soci non cambiano partecipazione.
**Inclusione rilevante: ad oggi i trasferimenti di residenza non sono coperti da Direttiva

IFA © 2026

Merger Directive: Forme societarie ammissibili (1/2)

Paese	Forme societarie	Commenti
Austria	Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts, Sparkassen, lexible Kapitalgesellschaft	Aggiunta
Belgium	~~other companies constituted under Belgian law subject to Belgian corporate tax~~	Catch-all clause rimossa
Bulgaria	неперсонифицирано дружество	Aggiunta
Croatia	jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, ~~other companies constituted under Croatian law subject to Croatian profit tax~~	Aggiunta ma catch-all clause rimossa
Czech Republic	družstvo	Aggiunta
Denmark	~~other companies subject to Danish Corporation Tax Act~~	Catch-all clause rimossa
France	~~other companies constituted under French law subject to French corporate tax~~	Catch-all clause rimossa
Germany	~~other companies constituted under German law subject to German corporate tax~~	Catch-all clause rimossa
Hungary	~~közhasznú társaság~~	rimossa
Latvia	Komandītsabiedrība, pilnsabiedrība	Aggiunta
Luxembourg	société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée simplifiée, ~~other companies constituted under Luxembourg law subject to Luxembourg corporate tax~~	Aggiunta ma catch-all clause rimossa

IFA © 2026

Merger Directive: Forme societarie ammissibili (2/2)

Paese	Forme societarie	Commenti
Netherlands	public law entities engaged in an enterprise, ~~other companies constituted under Dutch law subject to Dutch corporate tax, open commanditaire vennootschap.~~	Aggiunta ma catch-all clause rimossa
Poland	półka komandytowo-akcyjna	Aggiunta
Romania	societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă	Aggiunta
Slovakia	jednoduchá spoločnosť na akcie	Aggiunta
Slovenia	komanditna delniška družba	Aggiunta
Sweden	Försäkringsföreningar, tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, tjänstepensionsförening	Aggiunta
~~UK~~	~~Entire UK entry removed~~	**UK out of scope**

From open-ended eligibility to managed eligibility

La Commissione elimina le ***catch-all clauses*** non perché voglia limitare la neutralità, ma perché preferisce governarne centralmente l'ambito soggettivo mediante aggiornamenti periodici dell'Allegato.

IFA © 2026

FASTER

FASTER (Dir. (UE) 2025/50) – inquadramento (1/4)

Quadro UE armonizzato per lo sgravio delle ritenute in eccesso su dividendi (e, in via opzionale, interessi) da titoli quotati

I tre pilastri

- **eTRC:** certificato di residenza fiscale digitale comune, emesso entro 14 giorni, valido per un anno fiscale
- **Procedure fast-track:** *relief at source* (aliquota convenzionale già al pagamento) e *quick refund* (rimborso entro 60 giorni)
- **CFI – Certified Financial Intermediaries:** registrazione, reporting e due diligence sull'eleggibilità del beneficiario

Timeline

- Adottata 10 dic 2024 · pubbl. GUUE 10 gen 2025 · recepimento entro 31 dic 2028 · applicazione dal 1° gen 2030

IFA © 2026

FASTER (Dir. (UE) 2025/50) – inquadramento (2/4)

1 · OGGI: over-withholding e rimborso *ex post*

- Il debitore/pagatore spesso trattiene l'aliquota domestica perché non dispone, alla *payment date*, di informazioni affidabili sul beneficiario finale.
- L'investitore deve poi provare residenza, titolarità e aliquota spettante con procedure nazionali diverse, spesso cartacee.
- Il costo non è solo fiscale: immobilizzo di cassa, moduli, traduzioni, certificazioni, custodian fees e rischio di decadenza.

2 · IL NODO: la catena informativa

Emittente / withholding agent → CSD → custodian → sub-custodian → investitore.

Chi applica la ritenuta può vedere un conto omnibus; chi conosce il cliente finale può essere lontano dal soggetto che versa l'imposta.

FASTER porta nella catena ordinaria tre elementi standard: identità fiscale, residenza e aliquota richiesta. Il dato viaggia con il pagamento attraverso intermediari certificati.

3 · LA RISPOSTA UE: faster + safer

- eTRC europeo digitale.
- Almeno una procedura rapida: *relief at source* oppure *quick refund*.
- Registro dei ***Certified Financial Intermediaries*** (CFI).
- Reporting standardizzato, due diligence e tracciabilità del pagamento.

La semplificazione è il corrispettivo di una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e di dati più tempestivi per le amministrazioni.

FASTER trasforma il rimborso WHT
da pratica bilaterale investitore-fisco a processo di filiera

IFA © 2026

FASTER (Dir. (UE) 2025/50) – inquadramento (3/4)

INVESTITORE

Fornisce eTRC, dichiarazioni e dati per identificare il diritto allo sgravio.

CFI / CATENA

Verifica il cliente diretto, trasmette i dati lungo la catena e presenta la richiesta elettronica.

WITHHOLDING AGENT

Applica subito l'aliquota corretta oppure trattiene e attiva il circuito di rimborso.

AUTORITÀ FISCALE

Riceve reporting standardizzato, controlla eleggibilità e può effettuare audit.

RELIEF AT SOURCE

L'aliquota ridotta è applicata al momento del pagamento.

Esempio: dividendo lordo 100, aliquota domestica 26%, aliquota convenzionale 15%. Se requisiti e dati sono disponibili, il prelievo è 15 e l'investitore incassa 85. Nessun credito WHT resta immobilizzato.

QUICK REFUND

Si applica inizialmente la ritenuta domestica, ma l'eccedenza viene restituita nel termine rapido previsto dalla direttiva (60 gg).

Esempio: su 100 sono trattenuti 26; l'eccedenza di 11 rispetto al treaty rate 15 è rimborsata tramite il circuito CFI.

STANDARD REFUND / STOP FAST-TRACK

Il canale domestico ordinario resta il backstop.
Lo Stato può negare il fast-track nei casi tipizzati, tra cui dati mancanti, requisiti non provati o audit in corso.

Il diritto sostanziale non necessariamente scompare, ma il contribuente torna alla procedura nazionale più lenta.

PUNTO CHIAVE
rapidità sì, ma solo se la catena dispone dei dati corretti prima o subito dopo il pagamento

IFA © 2026

FASTER (Dir. (UE) 2025/50) – inquadramento (4/4)

PERIMETRO OBBLIGATORIO

- Dividendi su azioni negoziate pubblicamente.
- **Interessi** su obbligazioni negoziate pubblicamente entrano **solo** se lo Stato membro **decide** di **applicare** le procedure anche a tali pagamenti.

- Conseguenza: il caso dei bond italiani è uno scenario opzionale per l'Italia.

DEROGHE DI SISTEMA

Le procedure fast-track non si applicano agli Stati che dispongono già di un sistema nazionale comprehensive relief at source; la direttiva usa inoltre la soglia di capitalizzazione UE dell'1,5% per delimitare gli obblighi procedurali.

eTRC resta invece un'infrastruttura comune.

COORDINAMENTO PSD / IRD

Se PSD o IRD attribuiscono un'esenzione, FASTER deve evitare che il canale procedurale produca over-withholding. Ma FASTER non trasforma automaticamente ogni pagamento in un caso CFI: occorre distinguere titolo quotato, investitore di portafoglio e partecipazione societaria.

1 · CATENA INCOMPLETA

Intermediari extra-UE e operatori UE minori possono aderire volontariamente. Se un anello non entra nel registro, il dato può non risalire in modo utile al fast-track.

2 · LIABILITY & DATA

Il CFI certifica sulla base dei dati del cliente diretto. Restano centrali allocation of liability, qualità dei dati, correzioni e riconciliazioni tra record date e payment date.

3 · ANTI-ABUSE

Holding period, acquisizioni vicine all'ex-dividend date (ammissibile post-Omnibus?), derivati collegati e audit possono far uscire il caso dal canale rapido. L'obiettivo è evitare schemi Cum/Ex e Cum/Cum.

4 · ITALIA

Il beneficio operativo dipenderà dal recepimento, dall'integrazione con intermediari e Agenzia, e dalla scelta italiana sugli interessi. FASTER riduce il document agent solo se la filiera CFI è completa.

IFA © 2026

FASTER: lo stato attuale delle procedure WHT

FASTER track

Digitalizzazione WHT: e-documentazione ed e-filing

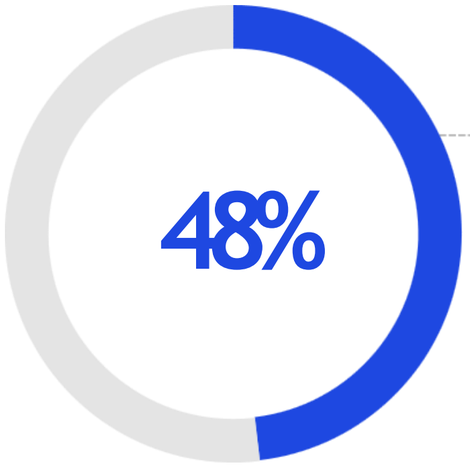

Documenti da presentare in formato cartaceo

Austria, Bulgaria, Croazia, Cechia, Grecia, Islanda, **Italia**, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera

Tempi stimati per ottenere il rimborso WHT

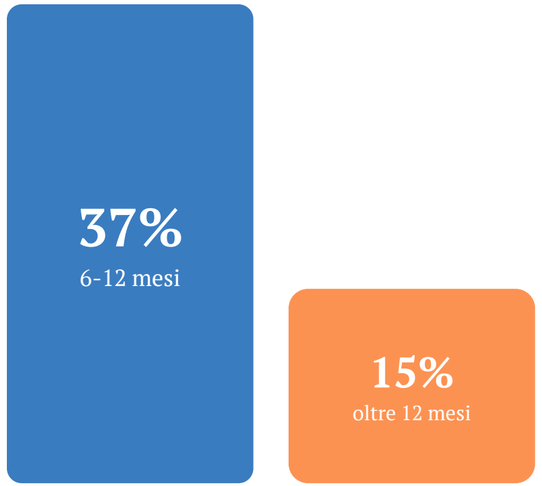

6-12 mesi:

Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia

oltre 12 mesi:

Danimarca, Germania, ***Italia***, Lussemburgo

IFA © 2026

FASTER – le novità dell'Omnibus

IL PROBLEMA CHE L'OMNIBUS RISOLVE

Con titoli quotati detenuti tramite intermediari e *nominee accounts*, la società pagatrice spesso non può stabilire al momento del pagamento se le condizioni di esenzione siano soddisfatte, in particolare quando mancano le informazioni sulla proprietà degli investitori di portafoglio – **tipicamente sotto il 5% di partecipazione**.
La Commissione conclude: "*FASTER could bring significant simplification in such cases*".

MODIFICA 1 · art. 11(2), lett. (d)

Il diniego del *fast-track* non vale più per PSD e IRD

Oggi lo Stato può negare le procedure rapide quando è richiesta un'esenzione totale da ritenuta. Il testo diventa: "*an exemption of the withholding tax is claimed, **except where such exemption results from***" la IRD o la PSD.

Senza questa modifica la regola attuale avrebbe *de facto* impedito l'uso delle procedure FASTER di rimborso proprio ai pagamenti esenti in base a PSD e IRD ampliate.

MODIFICA 2 · art. 11(7)

Salvaguardia dei sistemi nazionali di *relief-at-source*

Gli Stati membri possono **mantenere e applicare un sistema nazionale di *relief-at-source* già esistente** ai casi di cui al par. 2, lett. (e), effettuando verifiche volte ad assicurare la parità di trattamento tra situazioni interne e transfrontaliere.

Il vincolo esplicito è la conformità ai Capi 2 e 4 del Titolo IV TFUE: libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.

LA CERNIERA SISTEMATICA con PSD e IRD

Art. 5a · nessuna procedura preventiva
Gli Stati non possono richiedere autorizzazioni preventive o procedure amministrative per verificare i requisiti al momento della distribuzione.

Art. 5b · rimborso con termini certi
Almeno 2 anni per presentare l'istanza, 1 anno per lo Stato per rimborsare, con interessi in caso di ritardo.

Art. 5c · rinvio a FASTER
In deroga agli artt. 5a e 5b, per i casi che rientrano nell'ambito di FASTER lo sgravio è concesso secondo le procedure della Dir. (UE) 2025/50.

1° gennaio 2030
FASTER (Dir. UE 2025/50) diventa applicabile. Recepimento entro il 31 dicembre 2028.

1° gennaio 2037
Nuovi artt. 5a-5b-5c PSD/IRL ed esenzione integrale sui flussi infragruppo intra-UE.

L'Omnibus non rende FASTER superflua: rimuove l'ostacolo che l'avrebbe resa inutilizzabile proprio per le esenzioni PSD e IRD.
E lo fa 7 anni prima dell'esenzione generalizzata: prima si sistema il canale, poi si allarga il diritto.

IFA © 2026

FASTER – *dividendi* quotati

	OGGI · catena frammentata	CON FASTER · il dato viaggia col pagamento
1 **INVESTITORE** *registered owner non residente*	Incassa il netto con ritenuta piena. Per recuperare deve attivarsi lui: certificato di residenza cartaceo per ogni Stato e ogni stacco, traduzioni, prova di titolarità.	Chiede una sola volta l'eTRC digitale: rilascio entro 14 giorni, valido per l'intero anno fiscale, riconosciuto da tutti gli Stati membri. Lo consegna al proprio intermediario e si ferma qui.
2 **CFI · CUSTODIAN** *certified financial intermediary*	Tiene un conto omnibus. Conosce il cliente finale ma non ha alcun obbligo né canale per trasmettere il dato a monte: l'informazione resta ferma nel suo libro.	Diventa il perno: fa due diligence sul cliente diretto, trasmette residenza e aliquota lungo la catena e presenta la richiesta elettronica. Grandi intermediari UE: iscrizione obbligatoria al registro nazionale.
3 **WHT AGENT** *emittente / sostituto d'imposta*	Alla payment date vede un custodian, non il beneficiario finale. In dubbio applica l'aliquota domestica piena: over-withholding sistematico.	Riceve dal CFI, prima del pagamento, residenza del registered owner e aliquota applicabile (art. 13): applica subito il treaty rate, oppure trattiene e apre il quick refund.
4 **AMMINISTRAZIONE** *autorità fiscale dello Stato fonte*	Vede solo il versamento aggregato. Ricostruisce il caso anni dopo, su carta, in sede di rimborso: controllo ex ante attraverso la modulistica.	Riceve reporting standardizzato dei CFI su registered owner, pagamento, emittente e financial arrangements collegati: tracciabilità end-to-end e controllo ex post, con audit mirati.

L'onere della prova si sposta dall'investitore alla filiera e l'informazione dal *dopo* al ***durante***: il beneficio vero non è il rimborso più rapido, è che il rimborso viene finalmente chiesto

IFA © 2026

FASTER – *dividendi* quotati

~70%

degli investitori non chiede il rimborso

~€5 mld

tax relief non reclamato, costi amministrativi e costo finanziario dei ritardi.

>450

moduli cartacei diversi nell'UE

>12 mesi

tempi di rimborso
IT · DE · DK · LU

RELIEF AT SOURCE

Il CFI comunica al sostituto residenza e aliquota prima del pagamento.

Si trattiene 15 · l'investitore incassa 85 alla payment date.

Nessun credito immobilizzato, nessuna istanza, nessun document agent.

QUICK REFUND

Si trattiene l'aliquota domestica e l'eccedenza rientra nel circuito CFI.

Su 100 sono trattenuti 26 · gli 11 eccedenti sono rimborsati nel termine di legge (ordine di 50–60 giorni, artt. 13-14) anziché in oltre 12 mesi.

La richiesta la presenta l'intermediario, non l'investitore.

STOP AL FAST-TRACK

Il canale rapido non opera se l'azione ha cambiato proprietà nei 2 giorni prima della ex-dividend date, o se il dividendo è legato a un financial arrangement non regolato alla ex-date (anti Cum/Ex e Cum/Cum).

Il diritto sostanziale resta: si torna alla procedura nazionale lenta.

IFA © 2026

FASTER: Interessi - “rimborso rapido” o infrastruttura fiscale globale?

La vera discontinuità non è il termine del rimborso: ***è chi conosce, certifica e trasmette l’identità fiscale dell’investitore.***

Se il CFI conosce il *bondholder*, serve ancora un document agent?

OGGI · catena informativa frammentata

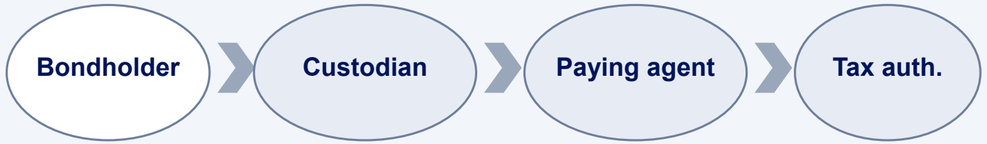

Il pagatore non vede il beneficiario finale

- documentazione e attestazioni fuori dalla catena ordinaria
- rischio di aliquota domestica + rimborso successivo
- **attuali document agent (privati) colmano il *gap* informativo sul *bondholder***

SHIFT

DOMANI · il CFI diventa il “tax gatekeeper”



Il dato fiscale viaggia con il pagamento

- due diligence + reporting standardizzato del CFI
- relief at source o quick refund
- registro aperto volontariamente anche a intermediari non-UE

FASTER può ridurre il bisogno di document Agent, ma non lo elimina automaticamente

IFA © 2026

Bond italiano collocato negli US: chi paga, chi sa, chi risponde

Emittente S.p.A. italiana quotata · cedola 100 · bondholder US · imposta sostitutiva domestica 26% (D.Lgs. 239/1996)

FLUSSO DI PAGAMENTO → cedola 100 · lorda o netta a seconda di ciò che il depositario sa del beneficiario

Emittente IT	Euronext Sec. Milan	Receipt Issuer / Transfer Agent	DTCC	DTC Participant	Broker / bank	Bondholder
S.p.A. quotata	CSD Italia intermediario ex 239	emette i receipts con codice CUSIP	custodisce i 144A Global Receipts	US	banche depositarie "first level banks"	investitore US

FLUSSO INFORMATIVO ← autocertificazione DM 12.12.2001 raccolta da ACUPAY/Euronext presso i DTC participants e trasmessa al CSD italiano

RESPONSABILITÀ

PAGA e RISPONDE
Applica l'imposta sostitutiva, ma vede solo un conto omnibus

GAP informativo

SA ma NON RISPONDE
Conosce il beneficiario effettivo, nessun obbligo fiscale italiano

OGGI · D.Lgs. 239/1996

- Esenzione piena (art. 6) se il bondholder è white list o investitore istituzionale estero
- Condizione: titolo depositato presso intermediario autorizzato + autocertificazione DM 12.12.2001
- Due ISIN italiani: X per gli investitori esenti, N per i non esenti. Due CUSIP corrispondenti in DTC, tenuti allineati dal Receipt Issuer.
- Il gap è colmato fuori dalla catena da un document agent (ad es. **ACUPAY**, oggi Euronext)

DOMANI · FASTER (se l'Italia opta)

- Interessi da bond quotati: ambito facoltativo ('*where applicable*')
- **eTRC** rilasciato in 14 gg, valido un anno per tutto il portafoglio UE
- Ogni intermediario certificato CFI fa due diligence sul proprio cliente diretto
- *Relief at source* (0%) oppure *quick refund* entro 60 gg; reporting standardizzato

CRITICITÀ RESIDUE

- L'Italia potrebbe non esercitare l'opzione sugli interessi: bond fuori perimetro
- Catena US: registrazione CFI solo volontaria per intermediari extra-UE (stimolo se banca US ha *subs* in EU già obbligate)
- Basta un anello fuori registro e il livello superiore torna cieco
- Fast-track escludibile: dati mancanti, requisiti non provati, audit in corso
- Applicazione dal 1° gennaio 2030

FASTER non elimina il gap informativo: lo sposta dentro la catena, su soggetti certificati. Sui bond italiani collocati negli US il beneficio resta condizionato a due scelte altrui — l'opzione italiana sugli interessi e l'adesione volontaria della catena extra-UE al registro CFI.
Finché entrambe non si realizzano, il *document agent* conserva una funzione (con costi maggiori del *funding*)

IFA © 2026

DAC Recast

DAC (Dir. 2011/16/UE) – basi e DAC9

Strumento di riferimento per la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali UE

- **Struttura:** stratificata in nove versioni (DAC1–DAC9); combatte evasione ed elusione garantendo tax fairness

DAC9 (Dir. (UE) 2025/872)

- **Finalità:** operativizza gli obblighi di dichiarazione del Pillar Two (Dir. (UE) 2022/2523)
- **Filing centralizzato:** un unico TuT Information Return a livello di gruppo, anziché in ogni giurisdizione
- **Tempistiche:** in vigore dal 7 maggio 2025 · recepimento entro 31 dic 2025 · primi scambi da giugno 2026

IFA © 2026

DAC Recast (COM(2026) 308) – le novità

Consolidamento di DAC1–DAC9 in un unico testo codificato, con semplificazioni mirate degli obblighi di reporting

- **DAC4/DAC9:** notifica combinata unica per i gruppi soggetti sia a CbCR sia a Pillar Two
- **DAC6 – carve-out:** esclusione dal reporting per i ~3.000 gruppi già in perimetro Pillar Two (risparmi ~€300 mln/anno)
- **DAC6 – hallmarks:** rimozione degli hallmarks generici (sezione A); *trigger* solo al primo step di attuazione; termine da 30 a 90 giorni
- **DAC7:** modifiche agli obblighi per i platform operator (definizioni, esclusioni per operatori minori)
- ***Altre misure***: TIN verification Tool, BO exchange per real estate, mantenuto accesso ai dati AML

- **Entrata in vigore:** scaglionata – semplificazioni DAC6 dal 1° gen 2028 (***forse 2031***, vd. Slide successive); recast completo dal 2030

IFA © 2026

DAC4/DAC9: la notifica combinata (1/2)

Regole attuali (DAC4 & DAC9)

- **DAC4 (CbCR):** reporting annuale di ricavi, utili, imposte + dipendenti, capitale, attivi e attività
- **DAC9:** scambio del GIR Pillar Two
- Entrambe consentono il filing centralizzato in UE ***ma*** richiedono molteplici notifiche
- MNE Groups devono **notificare** alle tax authorities:
  - L'entità responsabile del filing (CbCR e/o GIR)
  - La giurisdizione in cui il filing viene effettuato

Notifica combinata CbCR/GIR

- **Approccio centralizzato:** presentata da una sola entità UE per tutte le entità UE del gruppo
- **Termine:** fine dell'esercizio fiscale del gruppo MNE
- Scambio automatico tra Stati membri entro 3 mesi dalla ricezione

Template UE standardizzato

- Template UE standard che copre:
- **Identificazione:** UPE e Constituent Entity che effettua il filing
- **Periodo:** date di inizio e fine dell'esercizio fiscale
- **Tipo di filing:** CbCR, GIR o entrambi

IFA © 2026

DAC4/DAC9: la notifica combinata (2/2)

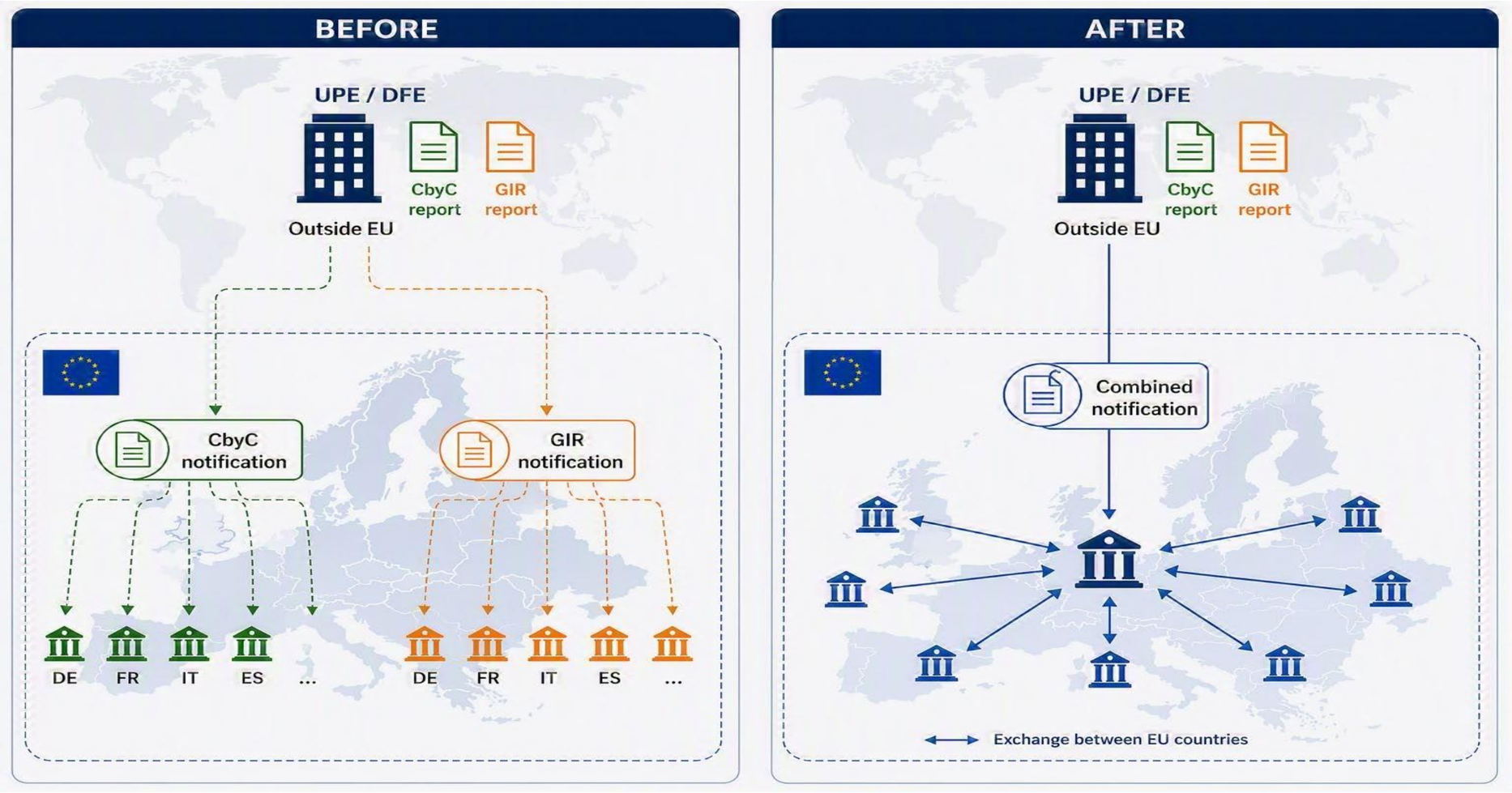

IFA © 2026

DAC6: le modifiche principali (1/4)





Potenziale riduzione d'imposta

A.1 Confidenzialità

Clausola di confidenzialità rispetto al vantaggio fiscale derivante dal meccanismo

A.2 Success Fee

Compenso legato al vantaggio fiscale derivante dal meccanismo

A.3 Standard

Meccanismi con documentazione e/o struttura **sostanzialmente standardizzati**

B.1 Bare fiscali

Acquisizione di società in perdita ed utilizzo delle perdite

B.2 Conversione del reddito

Conversione di reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate in misura più favolrevole o esenti

B.3 Operazioni circolari

Operazioni Circolari risultanti in un carosello di fondi, **transazioni che si annullano** a vicenda

Main Benefit Test

C.1 Pagamenti

Pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati nei confronti di soggetti che non tassano il ricavo.

- Pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati *vs.* soggetti *lista EU non collaborativi*)

C.2 Doppio ammortamento

Deduzione dell'**ammortamento del medesimo asset** in più di una giurisdizione

C.3 Doppio rimedio

Meccanismi che determinano un doppio rimedio contro la doppia imposizione

C.4 Trasferimento di assets

Differenza tra valori fiscali e Prezzo di libera concorrenza

E.1 Safe Harbour

Uso di **safe harbour unilaterale** in transazioni tra imprese associate

E.2 HTVI

Trasferimento intercompany di **hard-to-value intangibles** (HTVI)

E.3 Business restructuring

Transferimento di asset e/o funzioni e/o rischi con rilevante effetto sull'EBIT del cedente

Imprese associate



D.1 CRS

D.2 AML

Ancora nessun criterio sostanza economica → implementing act

Obblighi di reporting esclusi per i Gruppi soggetti al Pillar II – *Side by Side (forse)*

DAC6: le modifiche principali (2/4)

Distribuzione hallmarks degli arrangements comunicati

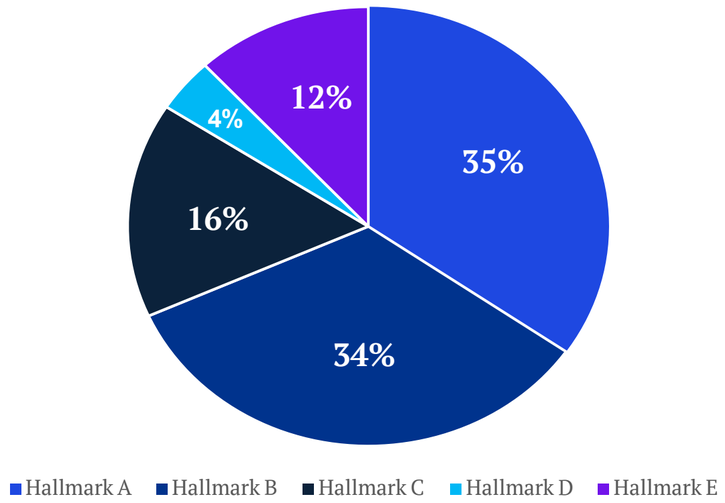

- Hallmarks A1 e A3 superano i 53.000 casi riportati

Distribuzione geografica degli arrangements comunicati

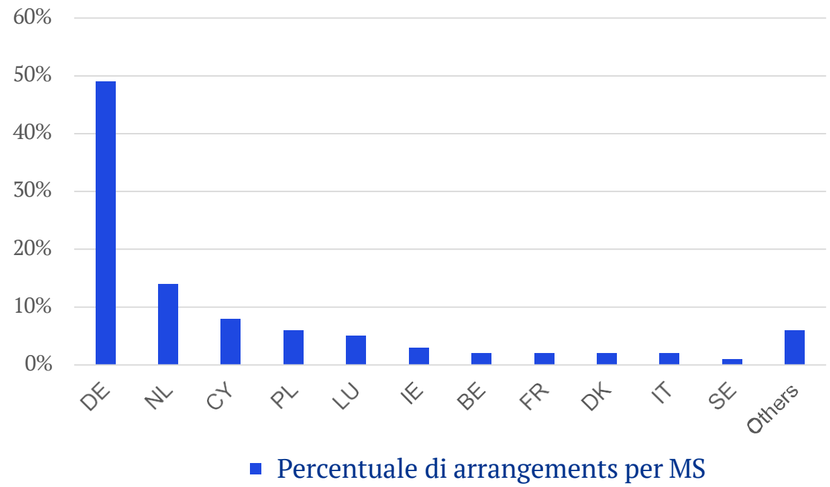

Statistica EC (2021-2024) - report del Novembre 2025 per la valutazione della DAC 2011/16/EU.

IFA © 2026

DAC6: le modifiche principali (3/4)

Ambito	- Esenzione mirata per i contribuenti Pillar Two (*regole speciali per gruppi con UPE in giurisdizione con regime Side-by-Side qualificato*)
Hallmarks	- Rimozione degli hallmark generici di categoria A (sollievo per accordi con clausole di riservatezza o documentazione standardizzata)
Hallmark C.1.b.ii	- Riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative (non più lista OCSE)
Criteri di sostanza (D.2)	- Implementing act; nessun criterio tipo “Unshell” in questa fase; orizzonte quinquennale
Main Benefit Test	- MBT invariato; linee guida da sviluppare per ridurre il “defensive reporting”

IFA © 2026

DAC6: le modifiche principali (4/4)

Termini	- Estensione del termine di reporting da 30 a 90 giorni
Ambito Legal Professional Privilege (LPP) *waiver*	- Limitazione ai soli avvocati e professionisti abilitati alla rappresentanza legale
Notifica LPP	- Avvocati: informano il cliente; altri intermediari: informano gli altri intermediari (o il contribuente)
Contenuto disclosure	- Identificazione delle giurisdizioni extra-UE verosimilmente interessate dall'accordo
Trigger di reporting	- Accordo segnalabile solo quando è compiuto il primo step di attuazione (vd. anche tema su LPP)

COMPROMESSO PRESIDENZA IRLANDESE

1 Legal arrangements come intermediari

Commissione: incluse partnership, trust e foundation nella definizione di intermediary: "*any person* ***or legal arrangement, such as a partnership, trust or foundation, that designs,*** *markets, organises, makes available for implementation or manages the implementation of a reportable cross-border arrangement*"

Presidenza: inciso eliminato: nessuna inclusione espressa di tali legal arrangements.

2 Tempistica dello scambio

Commissione: scambio tra Stati "*as soon as the information becomes available*".

Presidenza: formula eliminata: non si introduce questo nuovo standard temporale aperto ma si torna alle tempistiche ordinarie

IFA © 2026

DAC6 carve-out & *SbS*: il compromesso riapre agli USA e allunga i tempi

1 · PROPOSTA COMMISSIONE

Carve-out per i gruppi Pillar Two, ma con una clausola specifica per i gruppi Side-by-Side *(Paese UPE con Eligible Domestic Tax System + Eligible Worldwide Tax System).*

Il reporting DAC6 resta quando il gruppo è headquartered in una giurisdizione Side-by-Side e l'arrangement coinvolge:

- × una giurisdizione senza QDMTT; oppure
- × *related benefits* collegati al QDMTT.

Effetto: trattamento meno favorevole per i gruppi U.S. coperti dal Side-by-Side.

2 · COMPROMESSO IRLANDESE

Il Side-by-Side non impedisce l'accesso al carve-out

"will not prevent participants … from availing of this carve-out"

NUOVO TEST

L'arrangement non è reportable se

CIASCUN PARTECIPANTE

- **è coperto dalla Direttiva Pillar Two**
- *oppure*
- **fa parte di un *MNE Group in scope GloBE***

3 · EFFETTO PER I GRUPPI U.S.

INCLUSI NEL CARVE-OUT DAC6

Il safe harbour Side-by-Side incide sull'applicazione delle charging rules, ma non diventa una causa autonoma di esclusione dal carve-out.

U.S. Side-by-Side

→ stesso accesso al carve-out, se il test è soddisfatto da tutti i partecipanti

Attenzione: è un compromise proposal della Presidenza irlandese, non ancora il testo legislativo definitivo.

La Presidenza irlandese elimina la *safeguard* specifica per i gruppi U.S. e trasforma il carve-out in un test neutrale: Direttiva Pillar Two oppure MNE Group in scope GloBE. Richiesta inoltre valutazione misura entro fine 2029 con applicazione al 2031.

IFA © 2026

DAC6 e Legal Professional Privilege: la nuova architettura

DAC6 ATTUALE
art. 8ab(5)

C-694/20 + C432/23

DAC RECAST
proposta 24 giugno 2026

CHIARIMENTO COMMISSIONE
gruppo Consiglio · 16 luglio 2026

REGOLA ATTUALE + LIMITE DELLA CORTE

DAC6 attuale · art. 8ab(5)

- Gli Stati membri possono concedere la *waiver* quando il reporting violerebbe il *legal professional privilege* previsto dal diritto nazionale.
- L'intermediario esonerato deve informare un altro intermediario o, in mancanza, il contribuente interessato dell'obbligo di reporting.

C-432/23 e C-694/20
È invalido imporre all'avvocato coperto da LPP di notificare a un altro intermediario non cliente: la notifica rivela il rapporto professionale protetto.

DAC RECAST: TRE LIVELLI DI PROTEZIONE

1 · AVVOCATO

Protezione assoluta e rafforzata delle comunicazioni lawyer-client.

✓ waiver dal reporting diretto
✓ nessuna notifica a intermediari non clienti

2 · NON-AVVOCATO CON CAPACITÀ RAPPRESENTATIVA

Waiver dal reporting diretto, ma non beneficia della stessa tutela assoluta.

✓ no filing diretto
! deve notificare gli altri intermediari

3 · MERA RISERVATEZZA

Segreto commerciale, bancario o generico dovere professionale di confidenzialità.

× nessuna waiver
× reporting DAC6 ordinario

COME IL RECAST ÀNCORA GIURIDICAMENTE LA *WAIVER*

Considerando 26 (sdoppiato)
imporre il reporting a un intermediario vincolato da LPP contrasta con l'art. 7 della Carta

Nuovo articolo 8
misure cumulative dello Stato membro quando non vi è un intermediario

Compromesso irlandese
rafforza la codificazione senza modificare la sostanza della waiver

La codificazione della giurisprudenza sul legal professional privilege si accompagna ad una razionalizzazione delle nozioni di intermediary, trigger di reporting e relevant taxpayer.
Nel complesso, le modifiche sembrano favorire uno spostamento del reporting verso il soggetto che implementa concretamente l'arrangement, riducendo il ruolo degli intermediari nei casi coperti da segreto professionale

IFA © 2026

DAC6 e Legal Professional Privilege: i nodi per il dibattito

01 CHI È "RAPPRESENTANTE"?

La categoria intermedia è decisiva: quali professionisti non avvocati hanno *representative capacity* ai fini della waiver? Si descrive la categoria, ma non si elenca puntualmente i beneficiari.

02 ITALIA: COMMERCIALISTI?

Il punto non può essere risolto col solo segreto ordinistico. Occorre verificare se la funzione concretamente esercitata rientri nella capacità rappresentativa richiesta dalla recast. *Tema da chiarire in sede di testo finale e recepimento.*

03 NOTIFICA SENZA DISCLOSURE?

Il rappresentante non avvocato è esonerato dal filing, ma deve notificare altri intermediari. Quanto può essere "neutra" la notifica senza rivelare cliente, consulenza o struttura dell'arrangement?

04 PARITÀ TRA PROFESSIONI

La *ratio* della Commissione è costituzionale: equo processo e difesa giustificano la tutela rafforzata lawyer-client. Resta il tema concorrenziale: servizi fiscali simili possono avere obblighi diversi in base allo status del prestatore.

05 FRAMMENTAZIONE NAZIONALE

La recast distingue i livelli di tutela, ma non dimostra una completa armonizzazione delle professioni ammesse. Il rischio è una qualificazione diversa dello stesso intermediario nei vari Stati membri.

06 EFFETTIVITÀ DAC6

Il nuovo art. 8 chiarisce le misure cumulative quando non vi è un intermediario: il reporting deve comunque ricadere su un soggetto non protetto o sul contribuente, senza violare la riservatezza.

Il *recast* protegge correttamente il diritto di difesa o crea un mercato della consulenza DAC6 a tutela variabile, nel quale identica attività fiscale produce obblighi diversi a seconda della qualifica professionale?

IFA © 2026

DAC7: reporting per le piattaforme digitali

Platform operator	- Definizione più ampia: Trattamento dei venditori-intermediari qualificabili come *platform operator*
Venditori esclusi (beni di basso valore)	- Rimozione della soglia delle 30 transazioni (beni) - Innalzamento soglia monetaria: €2.000 → €3.000
Sollievo PMI per i platform operator	- Nessun reporting se il corrispettivo annuo < €50.000 - Richiede notifica di opt-in all'autorità fiscale
Esclusione transazioni tra parti correlate	- Nessun reporting per i venditori correlati al platform operator
Attivazione delle exchange relationship	- Gli Stati UE devono attivare senza indugio le relazioni con i Paesi extra-UE (DPI-MCAA)

IFA © 2026

DAC Recast: qualità dei dati e trasparenza immobiliare



IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE

TIN verification tool

- **Strumento UE centralizzato:** verifica digitale e automatizzata dei TIN usati nei diversi flussi DAC.
- **Accesso:** autorità fiscali e reporting entities; parametri tecnici definiti con implementing act.
- **Uso facoltativo:** se il TIN è validato, il set identificativo può ridursi a nome + TIN.
- **Obiettivo operativo:** migliore matching con i registri nazionali e meno controlli manuali.



TRASPARENZA DELLA PROPRIETÀ

BO exchange per real estate

- **Nuovo AEOI DAC1:** inclusione delle informazioni sul beneficial owner degli immobili.
- **Disponibilità ampliata:** rilevano anche registri e database di altre autorità pubbliche nazionali.
- **Infrastruttura:** accesso delle autorità fiscali al registro immobiliare interconnesso.
- **Raccordo DAC5/AML:** registri BO, customer due diligence e record keeping aggiornati al nuovo quadro AML UE.

Meno errori di identificazione e maggiore visibilità delle catene proprietarie immobiliari, senza creare un nuovo reporting generalizzato per le imprese.

IFA © 2026

Dispute Resolution Mechanism

Dispute Resolution Mechanism – inquadramento

Regole per risolvere le controversie da doppia imposizione derivanti dai trattati fiscali e dalla Convenzione arbitrale UE

- **Ambito:** più ampio della Convenzione arbitrale UE (non solo *transfer pricing* e attribuzione utili a stabile organizzazione)
- **Entrata in vigore:** 1° luglio 2019

La meccanica

- **Fase 1 – MAP:** reclamo del contribuente → Mutual Agreement Procedure, da risolvere entro 2 anni (estendibili di 1)
- **Fase 2 – Commissione consultiva:** in caso di stallo/rigetto, autorità fiscali + persone indipendenti; parere entro 6 mesi
- **Esito:** decisione finale vincolante e pubblicazione online

IFA © 2026

Controversie fiscali internazionali: quali rimedi esistono oggi?

Dal contenzioso domestico alla procedura che deve produrre una soluzione vincolante



Aumentano: ambito sovranazionale · pressione a concludere · tutela procedurale

IFA © 2026

I primi due livelli: rimedio domestico e MAP convenzionale

Due strumenti necessari, ma nessuno garantisce da solo l'eliminazione della doppia imposizione

1 · CONTENZIOSO DOMESTICO

Cosa può ottenere

- annullamento o riduzione dell'accertamento nazionale
- tutela cautelare e controllo giurisdizionale

LIMITE **Il giudice non può imporre all'altro Stato un corrispondente aggiustamento.**

ESEMPIO PRATICO

Italia rettifica +100 un prezzo di trasferimento.
Anche se la società ottiene vittoria parziale in Italia, la base già tassata nello Stato della controparte non si riduce automaticamente.

2 · MAP · ART. 25 MODELLO OCSE

Come funziona

- il contribuente presenta il caso all'autorità competente
- le autorità cercano un accordo per eliminare la doppia imposizione

LIMITE **La MAP impone di negoziare, non necessariamente di raggiungere un accordo.**

ESEMPIO PRATICO

Italia qualifica una presenza come PE, l'altro Stato non riconosce l'attribuzione dei profitti.
Se le autorità restano su posizioni opposte, il caso può rimanere senza soluzione vincolante.

IFA © 2026

Convenzione arbitrale UE: la prima “rete di sicurezza”, a perimetro ristretto

Il salto di qualità è la fase arbitrale; il limite è ciò che resta fuori

COSA COPRE

✓ **Rettifiche di transfer pricing tra imprese associate**

✓ **Attribuzione degli utili a una stabile organizzazione**

Se la MAP non risolve, entra in gioco una commissione consultiva

COSA NON COPRE · ESEMPI

Residenza fiscale	Due Stati considerano residente la stessa società
Qualificazione del reddito	Uno Stato tratta il pagamento come interesse, l’altro come dividendo
Esistenza della PE	Uno Stato contesta una PE, oltre il tema della sola attribuzione utili
Altre questioni convenzionali	Beneficiario effettivo, capital gain, applicazione di una specifica clausola

L’arbitrato esiste, ma non offre una copertura generale delle controversie da trattato.

IFA © 2026

DRM Directive 2017/1852: dal tentativo di accordo al risultato vincolante

Tre passaggi, termini definiti e rimedi per sbloccare la procedura

1 · RECLAMO

La persona direttamente interessata presenta il reclamo agli Stati membri coinvolti.

Accesso collegato a una "*question in dispute*" da trattati o Convenzione arbitrale UE.

2 · MAP

Le autorità competenti cercano una soluzione **entro 2 anni, prorogabili di 1**.

Il contribuente deve essere **informato** dell'esito.

3 · COMMISSIONE CONSULTIVA

In caso di stallo o rigetto, autorità fiscali e persone indipendenti formulano un parere entro 6 mesi.

Segue una decisione finale **vincolante**.

DIFFERENZA DECISIVA **non solo obbligo di negoziare: il sistema contiene un percorso verso una soluzione vincolante.**

IFA © 2026

DRM in cifre: sette anni, zero decisioni arbitrali

0 **commissioni consultive attivate in UE**

nessun parere, nessuna decisione finale, nessuna pubblicazione ex art. 18

143 **reclami pendenti presso le autorità competenti**

inventario di chiusura 2024 (108 in apertura d'anno)

146 **nuovi casi DRM avviati nel 2024**

contro 754 nuovi casi sotto la **Convenzione** arbitrale UE

NUOVI CASI MAP AVVIATI NEL 2024

	Conv. arbitrale	DRM
Germania	203	13
Italia	132	22
Spagna	119	19
Francia	80	30
TOTALE UE	**754**	**146**

Rapporto ~5:1 a favore della Convenzione arbitrale, pur avendo la DRM perimetro più ampio e termini più stringenti.

PERCHÉ ZERO · la lettura della Commissione

La Direttiva copre gli esercizi dal 2018: dichiarazione 2019, verifica chiusa anche nel 2023, reclamo entro il 2026. Le controversie trattabili stanno emergendo solo ora.

MA ANCHE · l'ostacolo dichiarato

Stati membri e *stakeholder* riconoscono approcci amministrativi divergenti e interpretazioni difformi dei concetti chiave, **in particolare nella fase di ammissione**, che possono scoraggiare l'uso della Direttiva.

IFA © 2026

Convenzione arbitrale e DRM: termini a confronto

Sulla carta le tempistiche quasi coincidono: la differenza sta nei rimedi quando i termini non vengono rispettati

	1 · ISTANZA	2 · AMMISSIBILITÀ	3 · MAP	4 · PARERE	5 · DECISIONE
CONVENZIONE ARBITRALE 90/436/CEE	**3 anni** dalla prima notifica art. 6(1)	**—** nessun rimedio contro il rigetto	**2 anni** dalla PRESENTAZIONE "**ricevibile**" - nessuna proroga	**6 mesi** dal rinvio alla commissione · art. 11(1)	**6 mesi** dal parere · art. 12(1) poi parere vincolante
DRM 2017/1852	**3 anni** dalla prima notifica art. 3(1)	**6 mesi** commissione decide, decisione vincolante	**2 anni +1** dall'ACCETTAZIONE proroga motivata	**6 mesi** dalla costituzione della commissione	**6 mesi** dalla notifica del parere art. 15(1) · poi vincolante

LE DIFFERENZE CHE CONTANO · non i termini, ma cosa accade quando si inceppano

Il *dies a quo* della MAP	• **AC**: il biennio decorre dalla presentazione del caso. • **DRM**: dall'ultima notifica di accettazione del reclamo. Su un caso reale può valere mesi.
Il contenzioso nazionale	• **AC** art. 7(1): se il caso è portato davanti a un giudice, i termini si computano dalla sentenza di ultima istanza. Non sospende: posticipa, anche di anni. Ma se non si può derogare ai giudici? Stop alla procedura!! • **DRM**: posticipa ma consente di sospendere le procedure e riattivare i termini anche se non rinuncio al ricorso
Lo sblocco della procedura	• **DRM**: ricorso al giudice nazionale se gli Stati non costituiscono la commissione, più *Rules of Functioning* standard in caso di inerzia. • **AC**: nessun antidoto.
Il penalty bar	• **AC** art. 8: la sanzione grave definitiva consente di non avviare nemmeno la MAP. • **DRM** art. 16(6): preclude solo la fase arbitrale. La barriera più ampia è quella della Convenzione.
L'esecuzione della decisione	• **DRM** art. 15(3)-(4): notifica senza indugio, ricorso se manca entro 30 giorni, accettazione e rinuncia ai rimedi interni entro 60 giorni, azione giudiziale se lo Stato non dà esecuzione. • **AC**: nulla di tutto questo.

IFA © 2026

DRM: mappa limiti e risposte Omnibus?

MAPPA DEI LIMITI · effetto pratico e risposta Omnibus

TEMA	EFFETTO PRATICO	OMNIBUS
Interessi di mora	L’imposta è riallineata, il costo finanziario può restare	NON SISTEMATO
Sanzioni	Accesso disomogeneo se il caso è accompagnato da *penalties*	NON SISTEMATO
Affected person / filing	Incertezza su chi presenta il reclamo e quando	SISTEMATO
Rigetti formali	Difetti sanabili potevano bloccare l’accesso	SISTEMATO
Procedure parallele	Rischio di chiusura prematura o sovrapposizione	PARZIALE
Nuove controversie UE	Pillar Two e questioni da Direttive non entrano automaticamente nel DRM	NON SISTEMATO

La proposta migliora il percorso verso l’arbitrato, ma non garantisce ancora una piena neutralizzazione del costo economico né estende il perimetro a ogni nuova controversia fiscale UE.

IFA © 2026

DRM: perché l’impianto è corretto ma l’accesso resta difficile

Affected person, simultaneous filing, rigetti formali e notifica dello stallo sono il nucleo della correzione

	LIMITI ATTUALI	RISPOSTA OMNIBUS	
Chi presenta?	Caso TP con due società: una domanda per entità o una domanda di gruppo?	**Ogni soggetto può presentare al proprio Stato; in alternativa, uno può presentare per tutti.**	SISTEMATO
Quando presenta?	Italia il 3 gennaio, Francia il 7: è davvero “simultaneo”?	**Il concetto è sostituito da una finestra di 30 giorni di calendario.**	SISTEMATO
Domanda incompleta	Un allegato mancante rischia di trasformarsi in rigetto definitivo.	**30 giorni per rimediare; possibilità di ripresentazione.**	SISTEMATO
Stallo evidente	Le autorità sanno di non potersi accordare, ma il contribuente attende il termine MAP.	**Informazione senza ritardo quando non è possibile raggiungere l’accordo.**	SISTEMATO

La riforma rende più difficile perdere il diritto al rimedio per una sola ambiguità procedurale.

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

La DRM risolve il conflitto sull'imposta; non disciplina in modo uniforme la compensazione degli interessi

PROBLEMA

Il risultato MAP può eliminare la doppia imposizione sul reddito senza sincronizzare interessi attivi e passivi nei due Stati. Il contribuente può quindi sopportare un costo definitivo anche dopo lo sgravio.

NON SISTEMATO

L'Omnibus non introduce una regola comune che imponga la riduzione, il rimborso o la compensazione degli interessi.

Se il rimedio lascia un costo finanziario non simmetrico, l'eliminazione della doppia imposizione è giuridica, ma non pienamente economica.

ESEMPIO

Italia
Rettifica +100
Imposta 24
Interessi 5

MAP
Accordo dopo
4 anni

Stato B
Corresponding
adjustment 100

RISULTATO

✓ doppia imposizione sui 100 eliminate (oppure ridimensionamento di quanto accertato)

× interessi 5 potenzialmente ancora dovuti e calcolati su accertato di 100

× interessi attivi su quota eventualmente ridimensionata dall'accordo calcolati a partire dalla data di conclusione della MAP

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

La nozione di tax fraud, wilful default e gross negligence può essere applicata diversamente nei singoli ordinamenti (1/4)

PROBLEMA

L'art. 16(6) consente di negare l'accesso alla fase di dispute resolution quando, sul reddito rettificato, siano state applicate sanzioni per frode fiscale, dolo o colpa grave. La classificazione nazionale delle sanzioni può però produrre esiti diversi.

NON SISTEMATO

Le modifiche Omnibus non uniformano la soglia sostanziale delle sanzioni che bloccano l'accesso.

La stessa rettifica TP può essere arbitrabile o non arbitrabile a seconda dell'etichetta sanzionatoria adottata dallo Stato interessato.

ESEMPIO

Rettifica TP +100

Applicata sanzione per dichiarazione infedele

Stato A

sanzione ordinaria
DRM accessibile

Stato B

colpa grave
accesso negato

Stessa sostanza economica, diversa porta d'ingresso al rimedio.

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

La nozione di tax fraud, wilful default e gross negligence può essere applicata diversamente nei singoli ordinamenti (2/4)

ART. 21, COMMA 2 · NESSUNA INTERFERENZA

La trattazione della questione controversa in MAP o in fase di risoluzione non impedisce l'instaurazione o la continuazione dei procedimenti sanzionatori interni sulla medesima questione.

Il penale corre; la procedura fiscale non lo blocca.

ART. 21, COMMA 3 · SOSPENSIONE

Se pendono procedimenti per condotte del Titolo II D.Lgs. 74/2000 sul reddito rettificato, l'Agenzia **può sospendere la procedura DRM** dall'accettazione dell'istanza fino all'esito finale del penale.

Si ferma la MAP, non il processo penale. Ed è una facoltà, non un automatismo.

SENSO UNICO

MAP/DRM → penale nessun effetto (c. 2)

Gerarchia implicita: il penale ha la precedenza, il fiscale attende.

penale → MAP/DRM sospensione possibile (c. 3) e Arbitrato negabile

IL PENALTY BAR NELL'UE · art. 16(6) Dir. 2017/1852, facoltà rimessa agli Stati

Barriera ampia AT · BE · DK · ES · FR · HR · LT · MT · PT · SI

Solo procedimento / condanna penale BG · DE · FI · HU · SE · GR · **IT** · NL

Stessa rettifica TP, diversa porta d'ingresso al rimedio: dieci Stati con barriera ampia, otto con trigger penale.

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

La nozione di tax fraud, wilful default e gross negligence può essere applicata diversamente nei singoli ordinamenti (3/4)

1 · RETTIFICA
Italia +100
su prezzo di trasferimento

2 · ISTANZA
Reclamo DRM accettato
dalle autorità competenti

3 · PENALE
Procedimento ex Titolo II
D.Lgs. 74/2000

4 · SOSPENSIONE
MAP congelata
fino all'esito finale

5 · CONDANNA
Art. 16(6): accesso
all'arbitrato negabile

COSA RESTA NEGOZIABILE

Il corresponding adjustment, e nient'altro.

L'art. 2(1)(c) definisce la doppia imposizione come tassazione, da parte di due Stati, dello stesso reddito. Sanzioni e interessi non sono imposte sullo stesso reddito: restano fuori dall'oggetto della procedura.

Le autorità possono solo discutere se lo Stato della controparte riduca la propria base imponibile per i medesimi 100.

COSA RESTA COMUNQUE AL CONTRIBUENTE

- ✓ i 100 non più tassati due volte, se l'altro Stato acconsente
- × sanzione amministrativa italiana
- × interessi maturati in Italia
- × condanna penale, estranea a ogni negoziazione

Eliminazione giuridica della doppia imposizione, non ristoro economico.

ANCHE QUEL ✓ È FRAGILE Il corresponding adjustment ex art. 9(2) non è obbligatorio e va giustificato «nel principio e nell'ammontare»: una condanna italiana per condotta fraudolenta è, per l'altro Stato, l'argomento migliore per negarlo; e senza fase arbitrale il dissenso diventa definitivo.

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

Il contribuente deve gestire contenzioso nazionale, MAP/DRM e altri framework senza perdere diritti o liquidità

PROCEDURE PARALLELE

Prima: il deposito del reclamo DRM poteva determinare la cessazione di altre procedure.

Omnibus: le procedure parallele vengono sospese; la cessazione opera quando il reclamo DRM è accettato.

PARZIALE

Sistemata la sequenza interna; resta il rischio di sovrapposizione con iniziative e strumenti distinti.

ESEMPIO

Istanza MAP già pendente + reclamo DRM sulla stessa rettifica: prima la MAP convenzionale cessava al deposito; con l'Omnibus resta sospesa finché il reclamo DRM non è accettato, evitando il vuoto di tutela se il reclamo viene poi rigettato.

TEMPO E CASH TAX

I termini della MAP e della Commissione non eliminano i tempi anteriori: accertamento, ammissibilità, scambi documentali e contenzioso possono precedere o affiancare il percorso.



NON SISTEMATO

L'Omnibus anticipa la notifica dello stallo, ma non introduce una regola generale sul finanziamento della cash tax o sugli interessi durante l'attesa.

Il termine legale non coincide necessariamente con il tempo economico della controversia.

IFA © 2026

DRM: cosa resta irrisolto dopo l'Omnibus?

La Direttiva copre questioni derivanti dall'interpretazione e applicazione di accordi o convenzioni che eliminano la doppia imposizione

NEL CUORE DEL DRM

✓ **Transfer pricing**	rettifica primaria e corresponding adjustment
✓ **Attribuzione utili a PE**	conflitto tra Stati sulla quota di profitto
✓ **Residenza / qualificazione**	se la questione nasce dall'applicazione del trattato
✓ **Altre *treaty disputes***	quando l'accordo applicabile prevede eliminazione della doppia imposizione

NELLA ZONA GRIGIA / FUORI PERIMETRO

? **Pillar Two**	controversia sull'interpretazione della Minimum Tax Directive
? **PPT / GAAR**	diniego del beneficio per valutazioni antiabuso
? **Beneficial ownership**	disputa centrata sul diritto al beneficio, non solo sull'allocazione del potere impositivo
? **Direttive UE**	PSD, IRD o altre norme se il conflitto non deriva da un accordo coperto

L'OMNIBUS NON ESTENDE IL PERIMETRO

La consultazione ha registrato richieste di includere controversie da altre direttive, compresa Pillar Two; la proposta disponibile si concentra invece sulle regole procedurali.

IFA © 2026

DRM dopo l’Omnibus: bilancio per la discussione

Molto più accessibile, ma non ancora una garanzia di neutralità economica né un rimedio universale

COSA SISTEMA

- ✓ **affected person multi-entità**
- ✓ **finestra di filing di 30 giorni**
- ✓ **cura dei difetti e ripresentazione**
- ✓ **notifica immediata dello stallo**

COSA MIGLIORA SOLO IN PARTE

- **coordinamento con procedure parallele**
- **passaggio più rapido alla fase successiva**
- **riduzione dei blocchi procedurali**

COSA NON SISTEMA

- × **interessi residui**
  Il 37% degli Stati membri non accetta di ridurre gli interessi sull’accertamento, anche quando l’esito della MAP produce un calcolo degli interessi irragionevole
- × ***penalty bar* disomogenea**
  AT, BE, DK, ES, FR, HR, LT, MT, PT, SI; solo in caso di procedimento/condanna penale: BG, DE, FI, HU, SE/GR, ***IT***, NL
- × **cash tax durante l’attesa**
- × **estensione a Pillar Two / altre direttive UE**

L’Omnibus trasforma un diritto teorico in un rimedio più raggiungibile; non assicura ancora che il contribuente sia economicamente “come se” la doppia imposizione non fosse mai sorta.

IFA © 2026

BEFIT

BEFIT: stato del dossier e opinione del Parlamento europeo

Proposta COM(2023) 532 – non ritirata dal Work Programme 2026, ma ferma in esame tecnico al Consiglio

Il dossier: dove siamo

- **Ambito:** base imponibile comune per gruppi con ricavi consolidati ≥ 750 mln € e partecipazione della capogruppo ≥ 75%; opt-in per i gruppi minori
- **Procedura:** art. 115 TFUE – il PE è solo consultato, il Consiglio delibera all'unanimità
- **Sussidiarietà:** pareri motivati dei Parlamenti di Svezia, Malta e Irlanda → indicatore della difficoltà di raggiungere l'unanimità
- **Consiglio:** esame tecnico in corso al Working Party on Tax Questions (direct taxation); sotto presidenza belga (2024) discussione centrata sull'allineamento a Pillar Two
- **Decorrenza:** 1° luglio 2028 nella proposta originaria – ***termine non più realistico***

Risoluzione del PE – 13 novembre 2025 (370 / 160 / 107)

01 Significant economic presence

Ricavi > 1 mln € in uno Stato membro = stabile organizzazione, ai fini del riparto della base imponibile (*focus* economia digitale)

02 Royalties limitation rule

Ripresa a tassazione delle royalties infragruppo UE pagate a società tassate < 9%, salvo attività economica sostanziale; regola analoga per giurisdizioni terze

03 Ammortamenti accelerati

Write-off più rapidi per asset a supporto di obiettivi climatici, sociali, digitali e di difesa

04 Limiti al riporto delle perdite

Utilizzo della perdita della controllata per max 5 anni, da compensare con la prima base imponibile positiva e senza imponibile negativo

È il dossier meno probabile del pacchetto. Richiede l'unanimità su una materia – base imponibile e riparto tra Stati membri – che incide direttamente sul gettito nazionale, con tre Parlamenti già schierati sulla sussidiarietà; è in esame tecnico dal 2023 senza compromesso di presidenza; e va controcorrente rispetto alla linea di semplificazione del CWP 2026, che ha ritirato TP Directive, UNSHELL, DEBRA e FTT e concentra le risorse negoziali su Tax Omnibus e DAC recast.

Posizione della Commissione: accoglie il maggiore allineamento a Pillar Two, lo sportello unico, il TIN europeo e i criteri di beneficial ownership; giudica "promettente" la formula di riparto per fattori, ma avverte che significant economic presence e royalties rule rischiano di aumentare oneri amministrativi e di compliance.

WINDFALL TAXES

WINDFALL TAXES

1 · COS'È
Tassare profitti inattesi

Definizione
Prelievo straordinario su utili eccezionali generati da shock esterni, non da un ordinario aumento di produttività o investimento.

Logica di policy
- recuperare una quota degli extra-profitti
- finanziare sostegni a famiglie e imprese
- distribuire il costo della crisi

Nodo tecnico: definire il profitto "normale"

2 · STANDARD UE 2022
Solidarity contribution

Reg. (UE) 2022/1854
Soggetti: petrolio, gas naturale, carbone e raffinazione

BASE	**utile fiscale 2022 e/o 2023**
SOGLIA	**oltre +20% della media 2018–2021**
ALIQUOTA	**almeno 33%**
ALTERNATIVA	**misura nazionale equivalente**

Gettito finale comunicato: €26,15 mld per 2022–2023

3 · DIBATTITO 2026
Verso un nuovo framework?

Perché è tornato
Nuovo shock su oil e prodotti raffinati, pressione su prezzi e costo della vita, profitti elevati del settore.

Passaggio politico
Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Austria e Polonia chiedono una discussione UE al prossimo ECOFIN informale del 18–19 settembre 2026.

Stato del dossier — **Nessuna proposta formale della Commissione al 5 settembre 2026.**

POSSIBILI DIREZIONI — **Ripresa del modello 2022 | focus più mirato su refining e distribuzione carburanti | inclusione degli utili esteri delle multinazionali | oppure misure nazionali coordinate nel rispetto del diritto UE**

Il vero confronto non è "tassare o non tassare", ma come definire extra-profitto, perimetro e territorialità senza penalizzare investimenti e transizione.

IFA © 2026

WINDFALL TAXES: nuovo dossier della Commissione o iniziativa degli Stati?

Il dibattito ECOFIN può aprire due percorsi distinti: risposta nazionale coordinata oppure nuovo intervento legislativo europeo

STATUS · 5 SETTEMBRE 2026

Sei Stati (tra cui ITA) chiedono il confronto all'ECOFIN informale del 18–19 settembre; non risulta ancora una proposta formale della Commissione.

TRIGGER POLITICO

ECOFIN / richiesta MS

A · MISURE NAZIONALI

Commissione: non propone la tassa, ma vigila sulla compatibilità con il diritto UE.

- ciascuno Stato definisce base, aliquota e perimetro
- possibile coordinamento politico in ECOFIN
- dossier UE, ma non "iniziativa legislativa Commissione"

B · NUOVO FRAMEWORK UE

La Commissione deve presentare una proposta. Due possibili basi procedurali:

VIA FISCALE ORDINARIA

Commissione → Parlamento consultato → Consiglio/ECOFIN all'unanimità → attuazione nazionale

VIA EMERGENZIALE · ART. 122

Commissione → Consiglio → regolamento direttamente applicabile, come nel 2022

DOMANDA CHIAVE · nuova misura temporanea legata allo shock o framework strutturale sugli extra-profitti?

IFA © 2026

Back-up

EU budget & implications dal pacchetto di semplificazione

	Estimated reduction of compliance costs / year (EUR)	Estimated tax revenue impact / year (EUR)
Tax omnibus		
PSD / IRD	750 million	4.59 billion
CFC rules	295 million	?
ILR	579 million	900 million
R&D allowance	265 million	?
Other measures	80 million	?
Total	**6.6 billion**	
DAC recast		
DAC4/DAC9	264 million	-
DAC6	341 million	-
DAC7	678 million	-
Total	**1.3 billion**	

Based on Explanatory Memorandum and impact assessment report to both proposals

- **Bilancio UE 2028-2034:** ~€2.000 mld; trade-off con la perdita di gettito stimata > €5 mld/anno dell'Omnibus e discussione su nuove risorse proprie

IFA © 2026



International Fiscal Association
Sezione italiana



